

**ORDINANZA N. 11**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE**

- VISTO l'atto della Questura di Livorno - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale - n. Cat.7-E/P.A.S./11 in data 26 luglio 2011, pervenuto in allegato alla comunicazione della Capitaneria di Porto di Livorno n. 04.02.12/24204 del 26 luglio 2011, con il quale il Sig. Morsani Bernardino è stato autorizzato ad accendere fuochi artificiali il giorno 29 luglio 2011, alle ore 23.00, in occasione della manifestazione "Effetto Venezia";
- VISTO il Verbale di sopralluogo della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sulle Sostanze Esplosive ed Infiammabili in data 25 luglio 2011, pervenuto in allegato alla succitata comunicazione della Capitaneria di Porto;
- VISTO in particolare l'ultimo punto del succitato verbale, che recita: *"Le imbarcazioni che sono agli ormeggi nel tratto di Fosso Reale prospicienti P.zza della Repubblica, per una lunghezza di 20 m del pontile galleggiante, devono essere rimosse e ormeggiate in altro sito (previa Ordinanza dell'Autorità Portuale)"*;
- RITENUTO di dover emanare, per quanto di competenza, disposizioni atte a consentire il regolare svolgimento dello spettacolo pirotecnico e garantire la sicurezza delle persone e dei beni, in conformità alle determinazioni assunte in data 25 luglio 2011 dalla competente Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sulle Sostanze Esplosive ed Infiammabili;
- VISTI gli artt. 6, comma 1, lett. a) e 8 comma 3 lett. h) della L. 84/94;

**ORDINA**

Art. 1) E' fatto obbligo ai proprietari delle imbarcazioni ormeggiate nel tratto di Fosso Reale prospicienti P.zza della Repubblica, per una lunghezza di 20 m del pontile galleggiante, di rimuovere le imbarcazioni stesse, entro le ore 18 del giorno 29 luglio 2011, onde consentire il regolare svolgimento della manifestazione pirotecnica richiamata nelle premesse.

Art. 2) Ove detti proprietari risultino irreperibili, o non provvedano, l'obbligo di cui al precedente art. 1 è esteso al Presidente del Circolo Pesca Sportiva "La Fortezza".

Art. 3) Le imbarcazioni di che trattasi potranno ritornare all'ormeggio due ore dopo la conclusione della manifestazione pirotecnica.

Art. 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

**IL PRESIDENTE**  
**(Avv. Giuliano GALLANTI)**



Visto: Il Dirigente Dipartimento  
Sicurezza e Controlli Ambientali

Il Segretario Generale

